

Rispetto delle direttive consiliari in materia di assegnazione tabellare degli uditori giudiziari.
(Deliberazione del 3 maggio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 maggio 2006, ha adottato la seguente delibera:

"- a seguito delle comunicazioni trasmesse in ordine alla destinazione tabellare degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 da parte dei dirigenti degli uffici in esito alla delibera consiliare del 22 giugno 2006;

- rilevato che alcuni Presidenti di Tribunale hanno richiesto di derogare a quanto previsto dall'art. 7 bis co. 2 quater O.G. e dall'art.35.4 della circolare consiliare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007;

- rilevato che il Consiglio, nella seduta del 12 aprile 2006, ha deliberato sulle richieste di deroga a quanto previsto dalle norme sopra citate nell'assegnazione degli uditori alle funzioni monocratiche penali e di GIP/GUP;

- vista la nota n. 177 in data 29 marzo 2006 con cui il Presidente del Tribunale di ... ha comunicato che l'uditore giudiziario, dott.ssa ..., sarà destinata alle funzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, componente del collegio civile e GIP;

- rilevato che il punto 35.4 della circolare consiliare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, per il biennio 2006/2007, dispone che:

"35.4. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali va tenuto presente che - salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99 ovvero dalla presente circolare - non devono essere assegnati:

1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali, ivi comprese le funzioni presso la sezione GIP/GUP:

a) gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni,

b) i magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni;

2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";

- considerato che non è giustificata l'assegnazione della dott.ssa ... allo svolgimento delle funzioni di giudice delle indagini preliminari in deroga a quanto previsto dalla normativa sopra citata;

delibera

di non autorizzare la deroga per lo svolgimento delle funzioni GIP dell'uditore, dott.ssa ..., destinato al Tribunale di"